

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SCOTTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 17/07/2019

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto la congruità del costo di riproduzione documentale richiesto dall'intermediario convenuto alla società ricorrente per il rilascio della documentazione bancaria relativa ad un conto corrente.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo che ai sensi dell'art. 119 T.U.B. il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Pertanto, la pretesa gratuità invocata dal ricorrente non trova fondamento normativo, atteso che la disposizione citata prevede che l'istituto di credito possa richiedere al cliente il pagamento dei costi sostenuti per le attività di ricerca e per l'invio della documentazione richiesta, come avvenuto nel caso di specie. L'intermediario, altresì, precisa che il ricorrente richiede gli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi a due distinti rapporti di conto corrente; considerato che l'estratto conto viene prodotto e trasmesso al cliente con periodicità trimestrale, l'istante richiede di stampare e trasmettere ottanta documenti, solo per soddisfare questa parte della richiesta. Infine, la convenuta osserva l'irrelevanza dell'art. 7 del Codice della privacy richiamato dal ricorrente, atteso che esso contempla fattispecie diverse da quelle relative all'accesso della documentazione bancaria. E invero, la ragione ispiratrice della citata norma è quella relativa al trattamento dei dati personali che non può essere estesa alla domanda di copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie. Ne deriva che l'istanza avanzata dal ricorrente esula dall'ambito della normativa sulla tutela della privacy e ricade, invece, nelle previsioni

dell'art. 119 del T.U.B. La convenuta evidenzia, poi, la congruità del costo di produzione delle copie degli atti richiesti e richiama il relativo Foglio Informativo Trasparenza Bancaria all'epoca vigente, in cui la voce di spesa relativa alla produzione di "copia della documentazione (per ogni documento) diversa dall'estratto conto" era pari ad € 7,75, mentre le spese per il rilascio di un duplicato di ciascun estratto conto ammontano ad € 5,16.

Pertanto, l'intermediario sostiene che l'importo richiesto sia totalmente coerente con i costi indicati, concludendo dunque per il rigetto del ricorso

DIRITTO

Il caso sottoposto all'esame del collegio ad oggetto la congruità del costo di riproduzione documentale richiesto dall'intermediario convenuto alla società ricorrente per il rilascio della documentazione bancaria relativa ad un conto corrente.

Preliminarmente questo Arbitro evidenzia che la società ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy).

Orbene, occorre innanzitutto precisare che l'ABF ha confermato più volte l'orientamento in base al quale, con riguardo al diritto del correntista di ottenere copia della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, si applica l'art. 119, comma 4, TUB e non la normativa sulla privacy; quest'ultima, infatti, si riferisce esclusivamente al diritto della persona fisica di conoscere gratuitamente se e quali dati personali che la riguardano siano stati oggetto di trattamento.

Per quanto attiene la congruità del costo richiesto dall'intermediario, dalla documentazione versata in atti dallo stesso unitamente alla controdeduzioni, allega il "Foglio informativo dei servizi diversi ed accessori" ove vengono indicati i costi richiesti per il rilascio di documentazione ma, l'intermediario nulla riferisce in merito ai costi effettivamente sostenuti né riguardo ai criteri utilizzati per determinare detti importi.

Ciò comporta che il costo richiesto dalle banche per l'esibizione documentale vada sempre sottoposto ad un vaglio di congruità, da effettuarsi alla luce della comune esperienza, secondo un parametro di ragionevolezza e senza che sia, a tal fine, necessario che l'intermediario fornisca la prova analitica dei costi volta per volta sostenuti (cfr. ABF Roma, nn. 19167/2018, 111/2018, 11467/2016 e 3254/2016). Il che non scalfisce la legittimità della prassi di elaborare parametri generalmente applicabili, pubblicizzati tramite fogli informativi: del resto, la previsione di tariffe standardizzate da parte degli istituti di credito può giovare alla chiarezza ed alla trasparenza nell'esecuzione dei rapporti.

Permane, tuttavia, la necessità di una stretta correlazione tra i costi (lato sensu intesi) effettivamente necessari al reperimento ed alla produzione dei documenti richiesti e le spese legittimamente applicabili ai richiedenti

Anche nel caso di specie si deve ritenere che il ricorrente abbia diritto ad ottenere la documentazione contrattuale richiesta corrispondendo all'intermediario i soli costi di riproduzione della medesima, salve eventuali spese di trasmissione postale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna della documentazione nei sensi e ai costi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO